

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6081 del 23/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Dei Morti n. 9, loc. Budrione, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FANGAREGGI per l'attività di ricovero attrezzi, deposito uva e sala esposizione , sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6313 del 23/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Dei Morti n. 9, loc. Budrione, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FANGAREGGI per l'attività di ricovero attrezzi, deposito uva e sala esposizione , sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n.1826/2025

Prat. Sinadoc n.17299/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine in data 06/05/2025 (protocollo SUAP n.033934 del 07/05/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.85450 del 08/05/2025 dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FANGAREGGI (P.IVA. 02695240354), con sede legale in Correggio (RE), Via Costituzione 25 per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ricovero attrezzi, deposito uva e sala esposizione svolta presso lo stabilimento ubicato in Via Dei Morti n. 9, loc. Budrione Comune di Carpi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

- L.R. 4/2007, che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 107719 del 16/06/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Comune di Carpi e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 124952 del 10/07/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 138614 del 31/07/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici, espresso dal Comune di Carpi e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.116044 e n. 115428 del 26/06/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici, espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale Ticket n. 2025061302871907 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.143771 del 08/08/2025;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FANGAREGGI (P.IVA. 02695240354) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Via Dei Morti n. 9, loc. Budrione Comune di Carpi, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi

3. DI DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;
4. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;*
5. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n.17299/2025

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

Le acque reflue prodotte dall'attività dell'azienda sono quelle relative ai servizi igienici ubicati all'interno dei locali. L'utilizzo è saltuario da parte dei dipendenti della società quando si recheranno in sede per la manutenzione delle attrezzature oppure per le operazioni colturali nella campagna adiacente. Nell'unità locale in oggetto non viene svolta alcuna lavorazione e nello scarico confluiranno solamente i reflui del bagno. Il recapito dello scarico delle acque reflue avviene in corpo idrico superficiale individuato come fosso stradale lato ovest del lotto su via Dei morti n. 9 ed il sistema di trattamento delle acque reflue derivanti dall'attività dell'insediamento proposto è costituito da fossa Imhoff + filtro anaerobico, come da configurazioni possibili indicate nella Tab. B allegata alla D.G.R. 1053/03.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici, espresso dal Comune di Carpi e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.116044 e n. 115428 del 26/06/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici, espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale Ticket n. 2025061302871907 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.143771 del 08/08/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FANGAREGGI, per lo stabilimento localizzato in Via Dei Morti n. 9, loc. Budrione Comune di Carpi (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Tutte le opere funzionali alla raccolta, trattamento e allontanamento delle acque reflue originate dall'insediamento in oggetto devono essere realizzate in conformità agli elaborati tecnico-progettuali acquisiti agli atti con P.G. 45960/2024;
2. qualora in corso d'opera, per motivi tecnici, vengano apportate modifiche al reticolo fognario e/o al sistema di trattamento in progetto, le stesse devono essere conformi alle Tabb. A e B della DGR 1053/03; inoltre alla conclusione delle opere deve essere prodotta al Settore Ambiente del Comune di Carpi, in allegato alla "comunicazione di fine lavori", idonea documentazione, in duplice copia, aggiornata secondo le modifiche apportate (es. elaborato planimetrico e/o disegno costruttivo dell'impianto di trattamento);
3. deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore e/o installatore;
4. **almeno ogni anno (o più frequentemente, se necessario)** deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento e relativo smaltimento/conferimento dei fanghi e melme ad idoneo impianto di trattamento; qualora lo spurgo avvenga con una frequenza diversa da quella sopraindicata deve essere annotata la giustificazione nel **registro descritto al punto 5**;
5. in riferimento a quanto prescritto al punto 4, si deve provvedere alla tenuta di un apposito registro su cui annotare: la data di effettuazione dello spurgo dei sistemi di trattamento, i quantitativi di fanghi e/o melme asportati, la ditta esecutrice, l'impianto di destinazione finale, l'eventuale giustificazione per mancato spurgo. Il titolare dello scarico, unitamente al registro deve conservare la documentazione giustificativa eventualmente rilasciata dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.). Tutta la documentazione suddetta deve essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta dagli stessi;
6. **gli eventuali fanghi e melme**, residuati dal trattamento delle acque reflue e **per i quali non è consentito lo scarico in corpo idrico superficiale né lo spandimento su suolo**, devono essere smaltiti mediante sistemi consentiti dalle disposizioni vigenti;
7. devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti e indiretti (fossi, canali di scolo, ecc.), provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque;
8. in caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti) rispetto alla situazione pre-intervento, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico (es. in caso di aumento dei residenti);
9. in caso di ristrutturazione o ampliamento dell'edificio e/o in caso di modifica del sistema di trattamento deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotterà i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari;
10. in caso di modifica della titolarità dello scarico deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi, indicando i dati anagrafici del titolare dello scarico subentrante che, a sua volta deve presentare domanda di volturazione dell'autorizzazione stessa al Settore Ambiente.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs 152/06, salvo che il fatto costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 (da 1.500 euro a 15.000 euro), evidenziando che ai sensi dell'art. 135, comma 4 del D.Lgs 152/06, alla sanzione suddetta non si applica il pagamento in misura ridotta.

DOCUMENTI ALLEGATI:

- Allegato N. 1_Fognature_integrazione (rif. prot. Arpae n. 138614 del 31/07/2025)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.